

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA'

LIMITATA

"ECOENNASERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"

\*\*\*\*\*

TITOLO I

DENOMINAZIONE-PRINCIPI GENERALI NORME

APPLICABILI-SEDE-DURATA

SCOPO-OGGETTO

Articolo 1

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata: "ECOENNASERVIZI S.R.L".

1.2. La società costituita è assoggettata alla attività di direzione e coordinamento da parte dell'unico socio, Comune di Enna.

1.3. La società è ad intero capitale pubblico ed è costituita al principale fine di consentire all'unico socio il perseguimento di una gestione economica efficiente ed efficace dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento.

1.4. Stante la natura e gli scopi della società, alla stessa possono partecipare solo Enti pubblici locali al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

1.5. Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati, né a mezzo della cessione di quote, né a mezzo di operazioni di aumento del capitale né, comunque, a mezzo di operazioni societarie, di qualunque natura e specie, in esito alle quali la società venga ad essere partecipata da soggetti privati.

1.6. La società è regolata dal D.LGS. n.175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica); dall'art.5 del D.LGS. n.50/2016 (c.d. Codice degli appalti pubblici); dalla Legge della Regione Siciliana n.9/2010 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), successive modifiche ed integrazioni; dalla normativa secondaria, di carattere statale e regionale vigente in materia; dalle norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata; e da tutte le altre norme vigenti in materia.

Articolo 2

La società ha sede legale nel Comune di Enna.

Articolo 3

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4

4.1. La società è costituita, ai sensi del D.LGS. N.175/2016 e dell'art.5 del DLGS. N.50/2016, allo scopo esclusivo di prestare i servizi appresso analiticamente indicati, in conformità al Piano di Intervento approvato dal Consiglio Comunale di Enna in data 20 giugno 2016 e secondo il criterio della prevalenza definito dalle norme vigenti in materia, al fine di pre-

stare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, di realizzare e/o gestire impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti.

4.2. L'affidamento del servizio alla Società potrà avere luogo solo a seguito del transito del personale dalla SRR Enna Provincia - ATO 6, che così come previsto dall'art.19, comma 8 della L.R. n.9/2010 comanderà il personale da utilizzare nella Società, che ne assumerà la responsabilità gestionale operativa e disciplinare anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché l'erogazione delle retribuzioni.

4.3. Nello svolgimento di tutte le attività che costituiscono l'oggetto sociale, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dell'Ente affidante, la società si uniformerà ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

4.4. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

4.5. In particolare la società svolge i seguenti servizi:

A) lo spazzamento, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, come meglio definiti nel contratto di servizio ed in particolare:

- lo spazzamento e il diserbo/scerbamento stradale;

- lo svuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze;

- la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall'art.184 comma 2 del D.lgs.n.152/2006 (inclusi quelli raccolti in forma differenziata e RUP) prodotti dalle utenze assoggettata all'imposta sui rifiuti, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;

- il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio;

- il ritiro ed il trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili), il cui conferimento, in contenitori forniti dal gestore, è a cura dei venditori ambulanti;

- il ritiro, se compatibile con le previsioni della gestione complessiva del servizio, o la previsione di un punto di consegna ove depositarli (cassone scarrabile e/o CCR), degli sfalci di potatura (assimilabili ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell'art.184, comma 2, lettera e) del D.Lgs.n.152/2006) prodotti dalle utenze assoggettate a TARSU/TARES, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso il trasporto all'impianto di destinazione finale;

- il lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei

marciapiedi e delle aree utilizzate per lo svolgimento delle attività dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili);

-il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori vari (esclusi quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta;

-la raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e relativo trasporto a destinazione autorizzata;

-la gestione delle strutture e della logistica relativi alla fase della raccolta (CCR, isole ecologiche, stazioni di trasferimento, etc.);

- l'attività di autotrasporto di merci per conto terzi e proprio;

- l'attività di trasporti di rifiuti di ogni genere per conto terzi e proprio.

B) le attività inerenti i servizi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, servizi di manutenzione del verde pubblico, ivi compreso la rimozione della parietaria da rocce, muri, e in genere dai luoghi pubblici incolti;

C) lo spalamento e la pulizia delle strade in caso di innevamento e di condizioni atmosferiche avverse;

D) la gestione delle aree a parcheggio a strisce blu;

E) la bonifica dei siti inquinati e le attività connesse alla produzione di energia e risparmio energetico in aderenza ai PAES.

4.6. Le attività ed i servizi sopra analiticamente indicati saranno affidati alla società in forma diretta, secondo il modello del c.d. "in house providing" e pertanto senza previa gara, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4.7. La società dovrà esercitare le suddette attività secondo il modello "in house providing" prevalente (sia qualitativamente che quantitativamente), quale definito dall'art.5 del DLGS.n.50/2016 e dall'art.16 del DLGS n.175/2016. Pertanto, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato dovrà essere relativo allo svolgimento dei compiti affidati dal socio unico e nell'ambito del relativo territorio di competenza. La produzione ulteriore al suddetto limite (comprese le attività di trasporto conto terzi) è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4.8. Fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto precedente, l'esercizio di attività e servizi in favore di soggetti terzi, ossia diversi dal socio unico, ovvero al di fuori del territorio di competenza dell'Ente affidante secondo le norme vigenti in materia, potrà essere svolto, previa approvazione da parte dell'Ente affidante, esclusivamente nei limiti in cui essi non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento

delle attività oggetto di affidamento diretto.

4.9. Le attività svolte secondo quanto stabilito nel precedente punto dovranno pertanto avere carattere accessorio rispetto alle attività svolte in favore dell'Ente affidante e non devono in ogni caso determinare una significativa presenza della società sul mercato, dovendo tendenzialmente rivestire carattere strumentale rispetto alle attività principali.

4.10. In via non prevalente ed in funzione strettamente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà altresì compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare ed industriale che fosse ritenuta necessaria od utile; potrà acquistare, vendere e permutare, affittare e prendere in affitto, sia in Italia che all'estero, beni immobili, mobili, mobili registrati ed aziende, curare l'amministrazione degli stessi; concedere garanzie reali e/o personali.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE – CONFERIMENTI – QUOTE**

#### **Articolo 5**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia.

5.3 Possono essere conferiti nella società, anche in caso di futuri aumenti di capitale, denaro, beni mobili ed immobili, crediti ed in genere tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

La stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti è regolata, oltre che dall'art.2465 c.c., dal terzo e del quarto comma dell'art.2343 c.c.

5.4 Le quote di partecipazione non possono essere cedute a privati.

#### **Articolo 6**

Qualora ne sussistano tutte le condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti in materia, i finanziamenti effettuati dal socio in favore della società per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, si considerano infruttiferi, salva diversa decisione dell'assemblea.

## **TITOLO III**

### **CONTROLLO ANALOGO**

#### **Articolo 7**

7.1. Nell'esercizio delle funzioni derivanti dall'obbligatorio controllo analogo, il presente articolo disciplina le forme di controllo esercitate complessivamente dall'Ente affidante nei confronti della società.

7.2. Ne consegue che sono attribuiti all'Ente affidante i seguenti poteri:

a) l'adozione di atti di indirizzo vincolanti per l'organo amministrativo della società, ovvero l'indicazione delle condi-

zioni in presenza delle quali l'Organo Amministrativo potrà porre in essere determinate attività ritenute di particolare rilievo da parte dell'Ente Affidante stesso;

b) il controllo sulle modalità e sulle condizioni di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, degli impianti di trattamento della raccolta differenziata e dei Centri di Raccolta, nonché sulla gestione complessiva della Società stessa;

c) l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari della società predisposti dall'amministratore unico ed approvati dall'Assemblea.

Al suddetto fine gli stessi dovranno essere trasmessi all'Ente affidante entro il termine di giorni sette dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea. L'Ente Affidante, nel caso in cui ritenga di non approvare i suddetti piani, ne indicherà le ragioni all'amministratore unico, invitandolo ad adottare i nuovi piani sulla base delle indicazioni vincolanti dell'Ente Affidante, adottate e comunicate entro il termine di giorni trenta dalla presentazione dei piani da parte dell'organo amministrativo come sopra disciplinata. L'Assemblea approva i piani adeguati dall'amministratore unico sulla base delle direttive vincolanti indicate dall'Ente Affidante, entro i successivi giorni trenta. L'amministratore unico è tenuto a presentarli all'Ente Affidante entro i successivi sette giorni;

d) la verifica trimestrale dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio affidato, e l'eventuale indicazione dei miglioramenti del servizio da effettuare a seguito delle attività di monitoraggio;

e) il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo altresì dei poteri di supervisione e coordinamento, di poteri ispettivi e di informazione;

f) il controllo e l'approvazione sui conti annuali del gestore (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultimo).

7.3. Ogni eventuale assunzione di personale che si dovesse rendere necessaria nel tempo dovrà essere compatibile con le operazioni strategiche, i piani industriali e i vincoli di legge in materia di assunzione.

7.4. Per l'esercizio delle funzioni di controllo della Società, l'Ente affidante applicherà quanto già previsto, sul controllo delle Società partecipate, dal vigente regolamento per il controllo analogo approvato dal Consiglio Comunale di Enna.

#### **Articolo 8**

8.1 La gestione dei servizi affidati alla Società dall'Ente affidante sarà disciplinata mediante apposito contratto di servizio, che individuerà le modalità attraverso le quali lo stesso dovrà essere svolto nel rispetto concreto ed effettivo delle norme dello statuto della società e delle previsioni di legge.

8.2 L'Ente affidante resta titolare di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la Società dovrà realizzare, fatte salve in ogni caso tutte le competenze previste in capo ad altri soggetti e/o Enti dalle norme statali e regionali vigenti in materia

#### **Articolo 9**

9.1 Al fine dell'esercizio da parte dell'Ente affidante dei poteri di cui ai precedenti articoli e salvo quanto ivi previsto, la Società ha l'obbligo di far pervenire all'Ente affidante, i seguenti documenti almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli Organi comunali competenti:

- a) bilancio di esercizio e budget con le relative relazioni;
- b) i piani strategici, industriali e finanziari e gli altri documenti previsionali e programmatici;
- c) organigramma, assetto organizzativo, piano annuale delle assunzioni dei dipendenti e delle collaborazioni;
- d) programmi e linee di sviluppo dell'attività;
- e) modelli di qualità;
- f) modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale;
- g) la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva:
  - le singole operazioni previste nel bilancio d'esercizio e nel piano gestionale annuale;
  - le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;
- h) le proposte di delibera di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria nonché in generale gli atti, i dati e i documenti, in formato elettronico e/o cartaceo, eventualmente richiesti ai fini dell'esercizio del controllo sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- i) ogni altra documentazione ritenuta opportuna e necessaria.

9.2 La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire all'Ente affidante di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo del gestore.

9.3 Pertanto tali documenti possono essere sottoposti all'approvazione degli organi del gestore solo dopo essere stati preventivamente esaminati e approvati dall'Ente affidante.

9.4 Entro cinque giorni antecedenti a quello fissato per l'esame dei sopraelencati documenti, da parte degli organi societari, l'Ente affidante potrà inviare alla società atti di in-

dirizzo vincolanti o richiedere chiarimenti e/o integrazioni. In tale ultimo caso potrà rendersi necessario il rinvio della seduta per l'approvazione da parte della Società e al fine di consentire l'invio dell'atto di indirizzo entro i successivi quindici giorni.

9.5. L'Ente affidante verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai Bilanci e dai Piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come da essi approvati, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società.

9.6. L'Ente affidante ha accesso agli atti della Società nonché all'esercizio di ogni potere ispettivo diretto e concreto al fine dell'esercizio del c.d. controllo analogo.

#### **TITOLO IV**

### **ORGANI DELLA SOCIETÀ**

#### **Articolo 10**

Sono organi della società:

- l'assemblea;
- l'amministratore unico (l'organo amministrativo);
- l'organo di controllo.

A norma del comma 9, lettera d) dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Articolo 11**

11.1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

11.2. Sono riservate alla competenza dei soci, oltre che le decisioni sugli argomenti di cui all'art.2479, comma 2 c.c.:

- a) l'approvazione del bilancio e della distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'amministratore unico;
- c) l'approvazione dell'organigramma aziendale e dell'assetto organizzativo con istituzione di eventuali direttori, con determinazione della durata dell'incarico e delle relative funzioni;
- d) la nomina del revisore dei conti;
- e) le modifiche del capitale sociale;
- f) le modifiche dello statuto, con riguardo agli argomenti di cui all' art. 7 c. 7 del D.Lgs. 175/2016: a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione.
- g) lo scioglimento anticipato della Società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487, comma 1, c.c.;

i) la definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;

j) l'approvazione del documento programmatico annuale sulla base del quale si svilupperà l'azione societaria e del collegato piano degli investimenti e di quello di assunzione del personale;

k) l'autorizzazione all'organo amministrativo a compiere la prestazione di garanzie reali o personali, l'acquisto, la vendita e l'acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili, l'assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti.

Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

#### **Articolo 12**

12.1. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

12.2. La convocazione dell'assemblea è fatta dall'organo amministrativo mediante spedizione a ciascuno dei soci, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, agli amministratori ed ai Sindaci, se nominati, di lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail certificata o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'assemblea si riterrà comunque validamente costituita qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale;
- tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, siano presenti od informati della riunione;
- nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti all'ordine del giorno.

12.3. Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona anche non socio, purché non si tratti di amministratore o revisore o dipendente della società, né società da essa eventualmente controllate, né di amministratori o sindaci o dipendenti di queste, né di professionisti esterni con rapporto di consulenza o rapporti economici in essere con la società. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

12.4. L'assemblea regolarmente convocata è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale. L'assemblea delibera, in ogni caso, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste, sia in materia di quorum costitutivo sia in materia di quorum deliberativo, da norme inderogabili vigenti in materia.

12.5. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico. In caso d'assenza od impedimento dell'amministratore unico, la

presidenza dell'assemblea sarà affidata alla persona designata dall'assemblea medesima.

L'assemblea provvede inoltre alla nomina del segretario che potrà anche essere scelto tra persone estranee alla società.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare che questa sia legalmente costituita ed atta a deliberare, per dirigere e regolarne la discussione.

12.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale che deve essere riportato nel libro delle decisioni dei soci e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

12.7 E' consentito che lo svolgimento dell'assemblea (relativa a qualunque oggetto posto all'ordine del giorno) si tenga in luoghi contigui o distanti, tramite collegamento in audio-videoconferenza.

12.8 Ove l'assemblea dei soci si svolga in più luoghi audio-video collegati, si terrà alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nel luogo di convocazione il segretario della riunione o il notaio, che provvederanno alla formazione del verbale ai sensi di legge. Il Presidente potrà trovarsi in luogo diverso;

- che il presidente dell'assemblea sia comunque - anche se non si trovi nel luogo di convocazione - in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che gli intervenuti siano in grado di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il segretario della riunione o il notaio.

#### **Articolo 13**

Sarà garantito l'equilibrio di genere ai sensi della Legge 175/2016 e del D.P.R. n. 251/2012.

#### **Articolo 14**

14.1. La società, ai sensi dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016, è

amministrata da un amministratore unico in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovate e comunque in possesso di tutti i requisiti, ed in particolare dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalle vigenti norme in materia, e dal D.LGS.n.175/2016 e s.m.i.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non rivestono la qualità di socio.

14.2. La nomina dell'amministratore unico è fiduciaria e di competenza dell'assemblea

14.3. Nell'eventualità che l'amministratore nominato abbia rapporto di lavoro con la stessa società si applica quanto previsto all'art. 11, comma 12 del D.Lgs.n.175/2016, fermo restando il disposto di cui all'art.11, comma 8.

14.4. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2382 c.c., nonché nelle condizioni previste dal D.Lgs. n.39/2013 e in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa di settore, nonché dal D.Lgs.n.175/2016.

14.5. L'amministratore unico dura in carica per il periodo di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

14.6. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare l'amministratore unico, l'assemblea provvederà alla nomina di un nuovo amministratore.

14.7. L'amministratore è revocabile dall'assemblea in qualunque momento sia venuto meno il rapporto fiduciario.

14.8. In ogni caso, lo status, anche economico, dell'amministratore unico è interamente assoggettato alle norme previste per le società a partecipazione pubblica e determinato dall'assemblea al momento della nomina.

14.9. Si applica all'amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del codice civile.

14.10. L'importo degli eventuali compensi da corrisondersi all'amministratore unico non potrà essere superiore a quello previsto dalle norme vigenti in materia (art.11, comma 6 D.LGS.n.175/2016). A norma del comma 9, lettera c) dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

#### **Articolo 15**

All'amministratore unico è attribuito il potere di gestire la società e rappresentarla di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'amministratore unico potrà compiere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale con esclusione delle materie riservate alle decisioni dell'assemblea.

## **Articolo 16**

16.1. L'assemblea nomina l'organo di controllo unico o un revisore, avente le funzioni di cui all'art. 2477 c.c., al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ed al D.Lgs.n.175/2016 (v. art. 3 comma 2 del D.Lgs.n.175/2016). In ogni caso, all'organo di controllo sono attribuite anche le funzioni di revisione legale.

16.2. Nel caso di nomina di un organo di controllo monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

16.2. Il revisore dura in carica per tre esercizi e scadrà alla data della convocazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

16.3. L'emolumento del Revisore è stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e l'ammontare corrisponderà a quello corrisposto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Enna, fatti salvo in ogni caso i limiti massimi dei compensi stabiliti dalle norme vigenti in materia. A norma del comma 9, lettera c) dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

16.4. Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni dell'organo di controllo.

## **Articolo 17**

17.1. Non può essere nominato alla carica di Revisore e, se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art.2399 c.c., nonché nelle condizioni previste dal D.Lgs.n.39/2013 e in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

## **Articolo 18**

Il Revisore può essere revocato solo per giusta causa e con delibera assembleare

## **Art.19**

19.1. L'organo di revisione legale dei conti ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..

19.2. Delle verifiche del Revisore deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nell'apposito libro delle decisioni sottoscritto dall'interessato e dagli eventuali intervenuti

19.3. Il Revisore deve assistere alle adunanze delle assemblee.

## **TITOLO V**

### **BILANCIO E UTILI**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 20**

20.1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo redige il bilancio a norma di legge.

20.2. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.

20.3. Il bilancio con le allegate relazioni è altresì trasmesso all'Ente affidante almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per la relativa approvazione.

20.4. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

#### **Articolo 21**

21.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

21.2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, inviando la documentazione relativa, almeno quindici giorni prima, all'Ente affidante ai sensi del presente Statuto.

21.3. In esito alla liquidazione e fatte salve le norme vigenti in materia, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritornerà immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

21.4. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento e sussistendone tutti i presupposti di legge, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione assembleare, previo parere all'Ente affidante.

F.to Santo Castagna

F.to Sebastiano Messina Notaio